DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA MEDIANTE L'AMMISSIONE NELLE SOCIETA' SPORTIVE APPARTENENTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI, ALLE DISCIPLINE ASSOCIATE O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

(1)

Versione in vigore dal 2 aprile 2021, non più in vigore dal 22 maggio 2021 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva
Estremi	Legge 20 gennaio 2016, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2016

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-integrazione-sociale-dei-minori-stranieri/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it